Sent. n. 111/2018 pubbl. il 24/09/2018



Foll. 110/18 hou 1811/18 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi

Presidente

Dott. Andrea Bernardino

Giudice

Dott. Nicola Caschili

Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 111+134/2018 delle istanze di fallimento.

per la dichiarazione del fallimento di

TRA.L.M.E.C. S.R.L. TRASPORTI LAPIDEI MATERIALI EDILI E CALCESTRUZZO c.f./p.i. 01599790928, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Iglesias, non costituita

proposta da

Riccardo Mariano Cuccu e Marco Cocco

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con due distinti ricorsi regolarmente notificati e riuniti per connessione oggettiva, i ricorrenti, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne hanno chiesto il fallimento. I ricorrenti hanno allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, segnatamente € 22.511,00 in favore del Tocco come risultante dalla diffida accertativa ed € 30.926,76 in favore del Cuccu come risultante da decreto ingiuntivo definitivo.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 15, c. 3 l.f., secondo la formulazione introdotta dall'art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 221/2012 applicabile ai procedimenti introdotti dal 1.1.2014.

La società convenuta non si è costituita in giudizio mentre è comparso nel suo interesse l'avv. R. Sorcinelli il quale ha consegnato la somma di € 500,00 in acconto in favore del Tocco ed ha dato atto che la società ha avviato un percorso di dismissione di beni per soddisfare i crediti.



Su richiesta del tribunale, la Guardia di Finanza ha prodotto una relazione sulla situazione economico-finanziaria della convenuta.

2. Ad esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Dall'esame dei bilanci agli atti emerge la sussistenza dei requisiti di fallibilità. Risulta, in particolare per l'esercizio, un attivo patrimoniale pari ad € 2.315.000,00, e ricavi per € 435.450,00. Pertanto, atteso il superamento della soglia relativa ai suddetti indicatori previsti dall'art. 1 cit., è certo che la convenuta sia in possesso dei requisiti per essere assoggettata alla disciplina fallimentare.

- 3. La fallenda versa in stato d'insolvenza, di cui è significativo riscontro l'incapacità di soddisfare le pretese dei ricorrenti. Sintomo evidente di insolvenza risulta lo stesso tentativo di soddisfare i debiti mediante la dismissione di beni strumentali all'attività aziendale. Rileva ancora il dimezzamento dei ricavi dal 2015 al 2016, l'ingente esposizione debitoria verso l'erario per € 1.881.000,00 attestata dall'agente della riscossione, nonché il rilevante importo di crediti (pari a quattro volte i ricavi) che attesta la difficoltà dell'impresa di garantire un adeguato flusso di liquidità dalla gestione ordinaria.
- 4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00., risultando sufficiente al riguardo richiamare il credito vantato dai ricorrenti.
- 5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

 dichiara il fallimento di TRA.L.M.E.C. S.R.L. TRASPORTI LAPIDEI MATERIALI EDILI E CALCESTRUZZO in persona del legale rappresentante in carica, c.f./p.i. 01599790928, con sede in



Iglesias;

- nomina il dott. Andrea Bernardino giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Massimo Mannella;
- ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 4. stabilisce il giorno 8.1.201**9**, ore 10.00 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
- 5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 18/09/2018.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

